

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (S 320 Di Biagio).

CAPO I ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1 La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Peccato che per la subacquea ricreativa la previsione di libertà solo nominale del secondo comma sia irrimediabilmente contraddetta dal disposto dell'art. 18 (vedi commento) che è completamente liberticida.

Art. 2. -(Ambito di applicazione)

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

- a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavoro subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;
- b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

Con un unico provvedimento legislativo si vogliono regolamentare due attività radicalmente diverse tra loro: quella degli operatori tecnici professionali e la subacquea ricreativa. E' come regolamentare l'attività di boscaioli e forestali insieme a quella degli escursionisti, l'attività dei piloti di aereo insieme a quella di chi fa aeromodellismo, l'attività di chef insieme a quella di chi cucina a casa propria, l'attività dei maratoneti insieme a quella di chi si limita a fare passeggiate e così via. In realtà la disciplina della subacquea ricreativa è stata inserita nel disegno di legge solo perché il capo II, dove gli interessati sono d'accordo sulla necessità di una disciplina legislativa, faccia da traino al capo III dove gli interessati non sono affatto d'accordo. Non a caso per il capo III non sono stati sentiti per nulla i subacquei utenti e consumatori ma solo le didattiche subacquee, ovviamente interessate all'esclusiva ed al rilascio dei brevetti. E' stato come sentire solo le scuole guida e non gli automobilisti per una legge che consenta alle scuole guida il rilascio delle patenti secondo i loro criteri discrezionali, direttamente e senza esame della motorizzazione o di un ente pubblico ! L'intero capo III deve essere stralciato.

(omissis non riguardando il capo II la subacquea ricreativa)

DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Capo III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 18.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate dal Coni, e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.

In sostanza l'art. 18 introduce l'obbligo di avere un brevetto subacqueo per tutte le immersioni con autorespiratore ivi incluse quelle non guidate. In più viene introdotto l'obbligo di rispettare i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione certificante. Questo secondo obbligo non è assolutamente accettabile: in tal modo, senza alcun controllo pubblico sugli standard, si dà la possibilità a soggetti privati (le didattiche) di determinare i comportamenti dei subacquei con autorespiratore. Di fronte al fenomeno della parcellizzazione dei corsi (vale a dire una vasta offerta di corsi che ha un senso se la loro frequenza è libera, molto meno se è obbligatoria realizzandosi così l'interesse delle didattiche ad una ulteriore parcellizzazione per incrementare il giro di affari) e dalla estrema varietà di standard esistenti per la stessa tipologia di immersioni (un accordo generalizzato sugli standard c'è solo per i corsi di primo livello) è evidente l'assurdità di una tale disposizione. Tra l'altro i modi di andare sott'acqua e le relative configurazioni sono molteplici ed allo stato non ci sono motivi per privilegiare uno o l'altro. Si dimentica poi che gli standard elaborati dalle didattiche sono standard didattici e non operativi. Per cui ad essi si deve attenere l'istruttore che aderisce a quella didattica ma non vi è motivo per cui il singolo subacqueo, una volta finito il corso, debba seguirli. Ad esempio un subacqueo che abbia conseguito un primo livello, dopo aver acquisito sufficiente esperienza operativa, ben può andare senza problemi al di sotto dei canonici 18 metri (frutto di mera convenzione) senza la frequenza di un ulteriore corso. Le attuali differenze di standard didattici per le immersioni avanzate fanno poi sì che due subacquei di differenti didattiche non potrebbero neanche scendere in acqua insieme a causa della differenza delle configurazioni adottate dalle didattiche o adottare una sola configurazione identica per entrambi. Tutto ciò è assurdo, specie per le immersioni non guidate. Per quelle guidate sarebbe sufficiente un obbligo di informativa scritta

della guida sulle caratteristiche dell'immersione e degli obblighi in concreto assunti dalla guida e l'accettazione da parte dei guidati con autocertificazione di possedere il livello di esperienza necessario per l'immersione proposta. Per particolari immersioni si potrebbe inserire contrattualmente l'obbligo di effettuare alcuni esercizi nei primi metri (ad esempio togliere e rimettere la maschera e respirazione in coppia) che danno immediatamente la percezione del livello del subacqueo.

Stranamente l'immersione in apnea, più pericolosa di quella con autorespiratore, viene esclusa da ogni regolamentazione.

Al massimo la frase "Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante" potrebbe essere sostituita con la frase: "Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo di primo livello i cui standard includano la comprensione dei principali rischi dell'attività", ma l'attuale formulazione non va assolutamente e suscita la protesta e l'indignazione dei subacquei italiani che si batteranno perché non venga approvata.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

Si da sostanzialmente una delega in bianco alle didattiche, soggetti privati, come se la patente di guida (ma per le patenti ci sono interessi pubblici che non esistono per la subacquea) fosse rilasciata direttamente dalle autoscuole, oltretutto neanche controllate

Si ricorda che in ambito nautico la patente non è necessaria per la conduzione di molte imbarcazioni che potrebbero arrecare danni a terzi e quindi non si capisce perché debba essere imposta a subacquei che non possono fare male a terzi. E' come imporre una patente a chi vuole fare una passeggiata o una escursione in campagna o in montagna. I corsi subacquei hanno senso solo se gli interessati possono liberamente scegliere di farli o meno per praticare l'attività..

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

Non si vede perché implicitamente vietare, fuori da un contesto contrattuale, a parenti, genitori, amici esperti di insegnare a titolo di cortesia come si può andare sott'acqua. Assurdamente tale obbligo non c'è neanche per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente di guida.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone

b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto

5 Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 22, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

Idem come sopra; si da alle didattiche, soggetti privati, una inammissibile esclusiva . Inoltre non si capisce perché l'oggetto sociale debba essere principale, vietandosi così l'attività ad una impresa che abbia numerose attività di pari importanza. Inoltre le associazioni non hanno un oggetto sociale per cui la norma è anche mal formulata.

Art. 19.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) in modo autonomo.

Norma inutile in quanto descrive tutte le possibili modalità operative.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;

Previsione abbastanza inutile ma aggiunge poco.

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione

Previsione inutile considerato che la mancanza di un titolo di soggiorno è già sanzionata aliunde. Aggiunge poco o nulla.

c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

Che sicurezza dia in più ad un istruttore o ad una guida subacquea è un mistero.

d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

A parte qualche vecchia guida (tra l'altro più esperta di molti) oggi praticamente tutti hanno tale titolo che anch'esso nulla aggiunge in termini di sicurezza.

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 22

Anche qui si affida tutto senza controlli a soggetti privati

f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione

g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte

Questa è forse l'unica norma a tutela del contraente in un rapporto contrattuale anche se la mancata previsione di massimali minimi la rende del tutto aggirabile, così come la mancata previsione di una azione diretta del danneggiato verso l'assicurazione

h) certificato medico annuale di idoneità in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2012, n. 189.

Inutile giro di parole. Si tratta di una idoneità medica per attività sportiva non agonistica già oggi ampiamente presente. Inoltre dovrebbero averla gli allievi a loro tutela non gli istruttori.

Art. 20.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione presso la CCIAA;

Se si tratta di imprese è ovvio che sia così.

b) partita IVA;

Che cosa c'entra un obbligo fiscale per cui già esistono determinati presupposti è un mistero. Anzi si creerebbe un conflitto con i casi in cui

la legislazione fiscale non prevede l'obbligo di apertura di partita iva.

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche

Una sede (tra l'altro il termine è giuridicamente errato facendo riferimento alla sede dell'impresa) può essere qualunque cosa. Tra l'altro non si capisce perché le attività teoriche non possano essere svolte all'aperto magari sotto un pergolato ombreggiato.

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento

La prima parte è del tutto inutile dato che tale disponibilità è essenziale all'attività. La seconda introduce un obbligo che sarà fonte di una responsabilità eccessiva (perfetto invece di normale).

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di personale addestrato al primo soccorso

Già deve essere così proprio per le richiamate disposizioni vigenti

A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 22, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni

Ancora si danno deleghe in bianco alle didattiche

f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 19.

Vedi commento specifico alla norma richiamata.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2.

Una norma di mero raccordo.

Art. 21.
(Organizzazioni senza scopo di lucro).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) atto costitutivo registrato e statuto

Non si capisce perché imporre l'obbligo di registrazione che è un obbligo fiscale con propri presupposti previsti dal relativo testo unico. Previsione del tutto inutile, tra l'altro lo statuto è elemento essenziale di qualsiasi associazione.

b) codice fiscale

Anche qui l'obbligo è disciplinato dalla normativa fiscale. Se quest'ultima non lo prevedesse non si capisce a cosa serve.

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle

normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi

alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine,

che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle

organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui

all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,

dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2012, n. 189 e al decreto legislativo 29

luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;

Stessa critica di cui all'articolo precedente.

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

Da accorpate alle precedenti previsioni assicurative.

Art. 22.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 18.

2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove richiesto per incarichi ed arruolamenti

nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

Ulteriore regalo alle didattiche, soggetti privati

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale

Quindi nessun controllo pubblico

certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse allineati, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

In maniera criptica (tra l'altro si tratta di norme tecniche elaborate dagli addetti al settore, non disponibili al pubblico se non a pagamento e non pubblicabili in quanto protette da diritto di autore e non validate da un punto di vista dell'interesse generale) viene posto come unico requisito quello di seguire degli standard previsti unicamente per i corsi di primo livello (su cui c'è un consenso generale) e requisiti minimi (veramente minimi) per fondare una agenzia didattica. Come tutto ciò possa fondare i poteri riconosciuti alle didattiche dal disegno di legge è un mistero. Sintomatico che non ci siano norme EN o ISO per i corsi non di primo livello stante il perdurante disaccordo tra didattiche.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva IVA

Stessa critica di cui sopra su requisiti formali regolamentati da altre norme più specifiche

b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale

Stessa critica di cui sopra.

e, nel caso ne sia stata

richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA

Questa è una perla, se c'è bene, se c'è va bene lo stesso.

c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;

Anche qui non si aggiunge veramente nulla

d) copia degli standard didattici di riferimento

Per farci cosa ? Non certo per un controllo di merito pubblico degli stessi non previsto dal disegno di legge.

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

Per farci cosa ? Non certo per un controllo di merito pubblico degli stessi non previsto dal disegno di legge.

Art. 23.

(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

Norma di raccordo

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Non si innova alle norme vigenti a tutela di nome, ditta e marchio. Norma inutile.

Art. 24.

(Attrezzature).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività

subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

Altra perla. Una norma di legge che prevede che si applichi una legge in vigore nei casi da essi contemplati. Norma palesemente inutile.

2. I soggetti di cui agli articoli 19 e 20 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

In realtà è a tutela di tali soggetti dato che dovrebbero comunque provare di aver adempiuto agli obblighi di legge. Aggiunge poco o nulla.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Vedi commento al comma precedente.

omissis non riguardando la subacquea ricreativa

Art. 26.
(Disposizioni finali).

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 22, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.

Norma di raccordo